

Quesito 1: *“essendo ognuna iscritta all’Albo Gestori Ambientali per le seguenti categorie: categoria 9 classe B, categoria 9 classe C – categoria 9 classe C, chiede se si soddisfa il requisito richiesto per la categoria 9 classe A avendo abbondantemente raggiunto l’importo dei lavori a base di gara?”*

Risposta 1: L’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 9 classe A, costituisce un requisito di esecuzione e non di partecipazione alle gara in oggetto. Si rappresenta, però che in caso di mancato possesso della suddetta iscrizione, la Stazione Appaltante **non procederà alla stipulazione del contratto** (cfr., per tutte: A.V.C.P., parere 23 aprile 2009 n. AG7-09 ed i numerosi precedenti ivi richiamati). Si rappresenta, inoltre, che il predetto requisito di esecuzione (iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali la categoria 9 classe A) non è cumulabile in quanto i requisiti di idoneità tecnica devono essere dimostrati secondo i criteri e i requisiti per l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria 9 (bonifica dei siti) dettati dalla delibera del Comitato Nazionale 12 dicembre 2001, n. 5, integrata con delibera 11 maggio 2005.

Quesito 2: *“essendo ognuna in possesso della categoria OG12 per le seguenti classi: classe V, classe IV – classe IV, chiede se si soddisfa il requisito richiesto per la categoria OG12 VI avendo abbondantemente raggiunto l’importo dei lavori per la categoria prevalente?”*

Risposta 2: L’articolo 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. prevede per i raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale "i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per l’impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Inoltre, in applicazione dell’art. 61, comma 2 D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., ciascuna impresa facente parte del raggruppamento o consorzio, al fine di usufruire del beneficio dell’incremento del quinto, debba essere qualificata per una classifica pari ad almeno il 20% dell’importo dei lavori a base di gara. Nel caso in esame, la mandataria è in possesso di qualificazione nella categoria OG12, classifica V (€ 5.165.000,00) e le due mandanti in classifica IV (€ 2.582.000,00). Le imprese, possono usufruire dell’incremento di un quinto, tenuto conto che coprono, rispettivamente, il 40 per cento (€4.285.448,50) ed il 20 per cento (€ 2.142.724,25) dell’importo complessivo dell’appalto (€ 10.713.621,26). Sulla base di quanto sopra, l’associazione in esame sarebbe qualificata per la partecipazione all’appalto di che trattasi, in quanto la somma delle classifiche possedute dalle tre imprese, incrementata di un quinto, è di € 12.394.800,00, superiore all’importo complessivo a base d’asta.

Quesito 3: *“si chiede di confermare che il requisito che deve essere posseduto dal progettista indicato, di cui a pag. 14, lett. d) punto II del disciplinare di gara, sia il seguente:*

*aver realizzato negli ultimi dieci anni servizi di ingegneria ed architettura, suddivisi per classe e categoria, per i seguenti importi:*

*D.02 (ex VIIA L. 143/49) per € 7.549.612,00*

*D.04 (ex VIII L. 143/49) per € 1.072.682,00*

*P.01 per € 911.340,70*

*V.02 (ex Via L. 143/49) per € 685.744,70*

*IA.01 (ex IIIa L. 143/49) per € 290.997,60.”*

Risposta 3: Si conferma che i requisiti speciali, relativi allo svolgimento della progettazione indicati di cui all'art. 8, comma 1 lettera d) punto II riportati a pag. 14 del Disciplinare di gara si riferisce all'espletamento, negli ultimi dieci anni, di servizi di ingegneria e architettura di importo complessivo pari almeno ad Euro 10.338.435,59 ed appartenenti alle classi e categorie elencate nella tabella di cui all'art. 5, comma 7, pag. 6 del Disciplinare di gara e riportate di seguito:

<i>CATEGORIA</i>	<i>Id. Opere</i>	<i>Corrispettivo per progettazione</i>	<i>Importo lavori da progettare</i>
<i>Idraulica</i>	D.02	€ 46.337,89	€ 7.549.612,00
<i>Idraulica</i>	D.04	€ 13.688,64	€ 1.072.682,00
<i>Paesaggio, ambiente, naturalizzazione, agroalimentare, zootecnica, ruralita', foreste</i>	P.01	€ 13.154,47	€ 911.340,70
<i>Infrastrutture per la mobilità</i>	V.02	€ 5.606,00	€ 685.744,70
<i>Impianti</i>	IA.01	€ 7.423,26	€ 290.997,6

Il punto 3 (pag. 36) dell'art. 22 del disciplinare di gara è da riferirsi al formato (A4-A3-A2-A1) ed al numero massimo (5) delle tavole grafiche da allegare alla offerta tecnica di cui al comma 2 del medesimo articolo 22.

Quesito 4: “con riferimento alla procedura in oggetto, si chiede e nella busta tecnica bisogna presentare anche il computo metrico così come indicato all'art. 22 c. 5 del disciplinare di gara.”

Risposta 4: Come indicato dall'art. 22 comma V del Disciplinare di gara :

I computi metrici prodotti in questa fase non devono essere estimativi, ossia non devono riportare in alcun modo il prezzo stimato della relativa voce di lavorazione e/o fornitura; il mancato rispetto di questa prescrizione comporterà l'automatica esclusione dalla gara: perciò il Concorrente deve assicurarsi, pena l'esclusione dalla gara, che nella Busta “B – Offerta tecnica” non compaiano elementi economici e riferimenti ai costi di costruzione delle opere.